

I CARNAI COME STRUMENTO PER LA CONSERVAZIONE DEI RAPACI
esperienze e problematiche di gestione

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTERANO
PROGETTO LIFE+ MONTI DELLA TOLFA

**La gestione delle carcasse degli animali
predati: inquadramento normativo ed
esempio di gestione nel Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga.**

Umberto Di Nicola, Federico Striglioni, Carlo Artese, Franca Adriani

Servizio Scientifico

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

CANALE MONTERANO 19 febbraio 2015









OVINI

66.500



CAPRINI

1.900




BOVINI


7.500



EQUIDI

1.800





SOPRALLUOGO

PROCEDURA STANDARDIZZATA



Anamnesi



Esame dell'ambiente



Esame della carcassa

RACCOLTA DI DATI CONFRONTABILI

Predazioni 2014



OVINI	Denunciati	Predati
	270	197



BOVINI	Denunciati	Predati
	102	71



EQUIDI	Denunciati	Predati
	64	44





REGOLAMENTO. (CE) 3-10-2002 n. 1774/2002


Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Publicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273. Entrato in vigore: 30 ottobre 2002.

Capo v Deroche Articolo 23

Deroche relative all'uso dei sottoprodotti di origine animale.

2. d) Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare l'uso, sotto il controllo dell'autorità competente, dei **materiali di categoria 1** di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), per l'alimentazione di specie di **uccelli necrofagi** minacciate di estinzione o protette, secondo modalità stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2 e previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.



REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che **abroga** il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).


REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009

Articolo 18

Impieghi speciali nei mangimi

2. In deroga all'articolo 12 e conformemente alle condizioni stabilite a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità competente può consentire:

b) l'uso dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii), **per l'alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità.**





REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

MODIFICATO CON REGOLAMENTO (UE) N. 749/2011 DELLA COMMISSIONE.

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

CAPO III

DEROGA A TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009

Articolo 14

Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo

1. L'autorità competente può autorizzare l'uso di materiali di categoria 1 che consistono di corpi interi o parti di corpi di animali contenenti materiale specifico a rischio per l'alimentazione:

a) in stazioni di alimentazione, di specie minacciate di estinzione o protette di uccelli necrofagi e altre specie che vivono nel loro habitat naturale, al fine di promuovere la biodiversità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato VI, capo II, sezione 2;

b) all'esterno di stazioni di alimentazione, se del caso senza una precedente **raccolta degli animali morti**, di animali selvatici di cui all'allegato VI, sezione II, capo II, punto 1, lettera a), nel rispetto delle prescrizioni di cui alla sezione 3 del suddetto capo.

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

ALLEGATO VI

NORME PARTICOLARI APPLICABILI ALLA RICERCA, ALL'ALIMENTAZIONE, ALLA RACCOLTA E ALLO SMALTIMENTO

CAPO II

NORME PARTICOLARI SUI MANGIMI

Sezione 3

Alimentazione di animali selvatici all'esterno di stazioni di alimentazione

L'autorità competente può autorizzare l'uso di materiali di categoria 1 che consistono di corpi interi o parti di corpi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio per l'uso all'esterno di stazioni di alimentazione, se del caso senza una previa raccolta dei corpi di animali morti, per l'alimentazione degli animali selvatici di cui alla sezione 2, punto 1, lettera a)

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

Sezione 3

Alimentazione di animali selvatici all'esterno di stazioni di alimentazione

1. l'**autorità competente** deve essere convinta in base alla valutazione della situazione specifica della specie in questione e del loro habitat che lo stato di conservazione della specie sarà migliorato;
2. l'**autorità competente** deve identificare nell'autorizzazione le aziende o gli allevamenti entro una zona di alimentazione geograficamente definita nelle condizioni seguenti:
 - a) la zona di alimentazione non è estesa alle aree in cui vi è un allevamento intensivo di animali;
 - b) gli animali allevati in aziende o allevamenti nella zona di alimentazione devono essere sottoposti ad una sorveglianza regolare di un veterinario ufficiale per quanto riguarda la prevalenza delle TSE e delle malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

Sezione 3

Alimentazione di animali selvatici all'esterno di stazioni di alimentazione

- c) l'alimentazione viene immediatamente sospesa in caso di:
- i) legame sospettato o confermato con la propagazione delle TSE nell'azienda o nell'allevamento fino a quando tale rischio possa essere escluso;
 - ii) legame sospettato o confermato di focolaio di una grave malattia trasmissibile all'uomo o agli animali nell'azienda o nell'allevamento fino a quando tale rischio possa essere escluso;
 - iii) non ottemperanza a una delle regole previste nel presente regolamento;

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

Sezione 3

Alimentazione di animali selvatici all'esterno di stazioni di alimentazione

d) l'autorità competente specifica nell'autorizzazione:

i) le misure idonee a prevenire la trasmissione di TSE e di malattie trasmissibili dai corpi di animali morti all'uomo o agli animali, come ad esempio misure riguardanti le abitudini di alimentazione delle specie da conservare, restrizioni stagionali dell'alimentazione, restrizioni dei movimenti di animali d'allevamento e **altre misure** volte a controllare i possibili rischi di diffusione di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, quali misure relative alla specie presente nella zona di alimentazione per la quale non vengono utilizzati sottoprodotti di origine animale;

ii) le responsabilità delle persone o delle entità nella zona di alimentazione che assistono nell'alimentazione o sono responsabili degli animali d'allevamento, in relazione alle misure di cui al punto i);

e) se l'alimentazione viene effettuata senza una previa raccolta di animali morti, occorre stimare il probabile tasso di mortalità degli animali d'allevamento nella zona di alimentazione e le probabili esigenze di alimentazione degli animali selvatici in modo da **fornire una base per la valutazione dei rischi potenziali** di trasmissione di malattie.



ALIMENTAZIONE DI ANIMALI SELVATICI

IN STAZIONI DI ALIMENTAZIONE		ALL'ESTERNO DI STAZIONI DI ALIMENTAZIONE	
VANTAGGI	SVANTAGGI	VANTAGGI	SVANTAGGI
Selettività	Trasporto	Trasporto ridotto	Nessuna selettività
Iter autorizzativo			Iter autorizzativo
Monitoraggio			Randagismo canino
Controllo carcasse			Monitoraggio

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

Sezione 2

Alimentazione di talune specie in stazioni di alimentazione

1. L'autorità competente può autorizzare l'uso di **materiali di categoria 1** di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1069/2009 per l'alimentazione delle seguenti specie minacciate di estinzione o protette in stazioni di alimentazione nelle condizioni seguenti:

a) il materiale va somministrato come mangime a:

i) una delle seguenti specie di uccelli necrofagi nei seguenti Stati membri:

Italia	<p>Gipeto (<i>Gypaetus barbatus</i>) <i>Avvoltoio monaco</i> (<i>Aegypius monachus</i>) <i>Capovaccaio</i> (<i>Neophron percnopterus</i>) Grifone (<i>Gyps fulvus</i>) Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>) <i>Nibbio bruno</i> (<i>Milvus migrans</i>) <i>Nibbio reale</i> (<i>Milvus milvus</i>)</p>
---------------	--

ii) una delle **specie Carnivore di cui alla direttiva 92/43/CEE (lupo, lince, orso)**, allegato II, in aree speciali di conservazione istituite a norma di tale direttiva;

iii) una delle **specie Falconiformes o Strigiformes di cui alla direttiva 2009/147/CEE**, allegato I, in aree speciali di conservazione istituite a norma di tale direttiva;

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

Sezione 2

Alimentazione di talune specie in stazioni di alimentazione

b) l'autorità competente ha concesso un'autorizzazione all'operatore responsabile della stazione di alimentazione.

L'autorità competente concede tali autorizzazioni purché:

i) l'alimentazione non sia utilizzata come modalità alternativa per la distruzione di materiali specifici a rischio o per lo smaltimento di animali morti contenenti materiali a rischio TSE;

ii) sia applicato un appropriato sistema di sorveglianza delle TSE di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 che includa un'analisi di laboratorio periodica di campioni per la TSE;

d) l'autorità competente **deve essere convinta** in base alla valutazione della situazione specifica della specie in questione e del loro habitat che lo stato di conservazione della specie sarà migliorato;

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

Sezione 2

Alimentazione di talune specie in stazioni di alimentazione

e) l'autorizzazione concessa dall'autorità competente deve:

i) **riferirsi a e nominare la specie effettivamente interessata;**

ii) descrivere in dettaglio l'ubicazione della stazione di alimentazione nell'area geografica in cui l'alimentazione avviene;

iii) essere immediatamente sospesa in caso di:

- legame sospettato o confermato con la propagazione delle TSE fino a quando tale rischio possa essere escluso; oppure
- non conformità con una delle regole previste nel presente regolamento;

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

Sezione 2

Alimentazione di talune specie in stazioni di alimentazione

f) l'operatore responsabile dell'alimentazione:

- i) dedica un'area chiusa all'alimentazione degli animali della specie da conservare e a cui possono accedere solo questi ultimi; se del caso l'area viene chiusa mediante recinzioni o altri mezzi che corrispondono alle abitudini naturali di alimentazione di tali specie;
- ii) garantisce che i corpi idonei di bovini morti e almeno il 4 % dei corpi di ovini e caprini morti destinati all'alimentazione siano sottoposti a test prima dell'uso con un risultato negativo nell'ambito del programma di sorveglianza delle TSE applicato a norma del regolamento (CE) n. 999/2001, allegato III, e, se del caso, a norma della decisione adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo *1bis*, secondo comma di tale regolamento;
- iii) mantiene registrazioni almeno del numero, tipo, peso stimato e origine dei corpi degli animali morti utilizzati per l'alimentazione, della data dell'alimentazione, del luogo dove essa è avvenuta e dei risultati delle analisi per le TSE.



- 1,5 ettari;
- solo uccelli;
- rete interrata;
- terminale antisalto.













RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

INDIRIZZATA A:

ASL TERRITORALMENTE COMPETENTE

AREA C: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

- Richiamare la normativa di riferimento:
 - **REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009**
 - **REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011**
- Specificare la richiesta:
 - **Alimentazione di animali selvatici in stazioni di alimentazione;**
 - **Alimentazione di animali selvatici all'esterno di stazioni di alimentazione;**
- Riferirsi e nominare la specie effettivamente interessata, descriverne lo status e specificare che lo stato di conservazione della specie sarà migliorato;
- Descrivere in dettaglio le caratteristiche e l'ubicazione della stazione di alimentazione nell'area geografica in cui l'alimentazione avviene e descrizione delle modalità di lavaggio e disinfezione di automezzo e contenitori;
- Allegare registro delle carcasse.





ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Via del Convento
Assergi – L'AQUILA

REGISTRO DELLE CARCASSE SMALTITE

AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2009
E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DEL 25 FEBBRAIO 2011

PUNTO DI ALIMENTAZIONE UCCELLI NECROFAGI DI OFENA

Piana San Marco – Ofena (AQ)
COORDINATE (WGS 84 – UTM 33): _____

DATA	SPECIE	N. CARCASSE	ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA	PESO COMPLESSIVO (KG)

Procedure per il rifornimento del punto alimentazione uccelli necrofagi di Ofena

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Area Valorizzazione e Conservazione del Territorio
Servizio Scientifico

PROCEDURE PER IL RIFORNIMENTO DEL PUNTO ALIMENTAZIONE UCCELLI NECROFAGI DI OFENA

PREMESSA

Il punto di alimentazione per uccelli necrofagi di Ofena (AQ), nasce all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con l'obiettivo di sostenere l'alimentazione di alcuni rapaci e di favorirne l'espansione all'interno del territorio del Parco.
 Il fine è la promozione della biodiversità attraverso l'alimentazione di specie aviarie minacciate di estinzione.

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte sostanziale delle presenti procedure.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tutte le presenti procedure traggono sostegno normativo dai seguenti regolamenti comunitari: il REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 ed il REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 SPECIE AVIARIE DI RIFERIMENTO

Il punto di alimentazione per uccelli necrofagi di Ofena è rifornito con carcasce anche di categoria 1 (REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009) al fine di alimentare le seguenti specie (REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011, sezione 2, paragrafo 1, comma a) di *falconiformi*: *Ceravaccaio* (*Nyctaleus nyctaleus*) presenza sporadica; Grifone (*Gypaetus fulvus*) presenza costante; Aquila reale (*Aquila chrysaetos*) nidificante; Nibbio bruno (*Nyctalus nyctalus*) presenza sporadica; Nibbio reale (*Nyctalus nyctalus*) presenza sporadica.

ART. 4

IL RIFORNIMENTO DEL PUNTO DI ALIMENTAZIONE

Il punto di alimentazione per uccelli necrofagi di Ofena, è rifornito esclusivamente con carcasce di animali selvatici o domestici appartenenti al territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e utilizzate all'interno del punto di alimentazione per uccelli necrofagi. Le carcasce possono provenire solo da allevamenti stanziali, transumanti o di cattività nel Parco.

Le carcasce prodotte all'interno del punto di alimentazione:

1. appartenenti ad animali (sia domestici che selvatici) morti in seguito ad episodi sospetti o accertati di malattie infettive;

2. appartenenti ad animali (sia domestici che selvatici) morti a causa di traumi;

3. appartenenti ad animali morti in seguito ad episodi sospetti o accertati di malattie infettive;

4. appartenenti ad animali (sia domestici che selvatici) morti all'esterno dei confini del Parco, ma da compagnia (cani, gatti ed animali non convenzionali).

ART. 5 TRASPORTO

Le carcasce per il rifornimento, possono essere trasportate al punto di alimentazione per uccelli necrofagi di Ofena solo tramite un automezzo munito di autorizzazione (REGOLAMENTO (CE) n.1069/2009).

ALLEGATO 1

ENTE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Via del Convento
 Assergi – L'AQUILA

REGOLAMENTO DELLE CARCASSE SMALTITE

ADOSSATO DAL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2009
 (REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DEL 25 FEBBRAIO 2011)

PUNTO DI ALIMENTAZIONE UCCELLI NECROFAGI DI OFENA
 Piano San Marco - Ofena (AQ)
 (WGS 84 - UTM: 33): _____

CARCASSE	ALLEVAMENTO DI	PROVENIENZA	PESO COMPLESSIVO [KG]

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

ALLEGATO VIII
RACCOLTA, TRASPORTO E TRACCIABILITÀ
CAPO I
RACCOLTA E TRASPORTO

Il trasporto dei SOA deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili, oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.

Detti contenitori devono essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto.

Dopo lo scarico, presso l'impianto di destinazione:

- gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge;
- i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti a lavaggio e disinfezione.


REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

TEMPERATURE

Le carcasse degli animali morti in allevamento devono:

- essere asportate **nel più breve tempo possibile (24 h)**;
- immagazzinate mediante l'impiego del freddo;
- conservate in modo da non creare rischi per la salute pubblica, animale, ambientale, né molestie olfattive.

Contenitori e automezzi dedicati







⊕ **MATERIALI di CATEGORIA 1** ⊕

**DESTINATI SOLO ALLO
SMALTIMENTO**

REGIONE

ASL

Cod. ident.

(Reg. Ce n°1069/09)

La targa di cui sopra deve essere:

verde per i materiali di categoria 3;

giallo per i materiali di categoria 2;


nero per i materiali di categoria 1;

Dimensione della targa:

Veicoli/contenitori riutilizzabili non inferiore a 50cm x 35cm;

negli altri casi non inferiore a 20cm per lato.

L'altezza dei caratteri non deve essere inferiore a 5 cm.







- **Coinvolgimento**
 - **disciplinare danni, regolamento di pascolo**
- **Informazione**

